

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2008 del 03/04/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - CABOT ITALIANA SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 190 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI PRODUZIONE DI NERO DI CARBONIO (PUNTO 4.1E DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2096 del 03/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno tre APRILE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - **CABOT ITALIANA SpA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 190 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI PRODUZIONE DI NERO DI CARBONIO (PUNTO 4.1E DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Cabot Italiana SpA avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna, via Baiona n. 190 (P.IVA 01125400398) risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi;
- secondo l'AIA vigente, il processo produttivo di nero di carbonio svolto presso l'installazione IPPC in oggetto avviene in 3 unità produttive denominate RA-1, RA-2, RA-3 utilizzando un quantitativo massimo annuo di olio aromatico fissato pari a 190.000 t/anno con tenore di zolfo medio ponderato annuo non superiore a 1,5% come materia prima e gas naturale come materia prima secondaria, per una capacità massima produttiva annua di nero di carbonio fissata pari a 110.000 t/anno;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 301 del 19/01/2018 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 23/01/2025 (acquisita con ns. PG/2025/13638) riguardante l'installazione della tecnologia denominata "Espresso" sulle unità produttive denominate RA-2 e RA-3 per l'utilizzo di olio aromatico (già utilizzato come materia prima) anche in parziale sostituzione del gas naturale, stante il perdurare del contesto sociopolitico che influenza negativamente l'approvvigionamento di gas naturale;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004* e smi recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare l'utilizzo nelle unità produttive RA-2 e RA-3 di olio aromatico in parziale sostituzione del gas naturale, mediante l'installazione della tecnologia denominata "Espresso" che prevede l'introduzione di 6 lance, all'interno del "Flame Holder" dei bruciatori delle unità produttive, per l'iniezione dell'olio aromatico utilizzando in maniera continua vapore come fluido di atomizzazione. Si prevedono inoltre alcuni minimi adeguamenti impiantistici delle linee che portano l'olio aromatico ai reattori delle unità produttive RA-2 e RA-3, per consentire l'alimentazione dell'olio tramite linea dedicata e separata (dotata di idonei dispositivi di controllo e di blocco

della portata) anche nei bruciatori dei due reattori, in un diverso tratto rispetto a quello di innesto del gas naturale;

PRESO ATTO altresì che, come dichiarato dal gestore nella documentazione presentata a corredo della suddetta comunicazione di modifica:

- Il funzionamento del processo produttivo mediante la tecnologia Espresso, che non comporta alcuna variazione alla capacità massima produttiva di nero di carbonio dell'installazione già autorizzata (110.000 t/anno), avrà carattere discontinuo in quanto attivata solo in periodi critici per l'approvvigionamento, causati dall'instabilità della fornitura, del gas naturale;
- Non è possibile alimentare selettivamente le singole unità produttive con diverse tipologie di olio aromatico a causa della configurazione degli stoccaggi e dei sistemi di alimentazione dell'olio da questi verso i reattori di produzione; pertanto, nei periodi di funzionamento con tecnologia Espresso è previsto l'utilizzo di olio aromatico con precise caratteristiche in termini di tenore di zolfo per tutte le linee produttive;
- Al fine di garantire l'invarianza delle emissioni in atmosfera di ossidi zolfo (SOx) già autorizzate, il gestore si impegna a garantire l'alimentazione di tutte le 3 unità produttive di nero di carbonio con olio aromatico con tenore di zolfo massimo pari al 1,4% per ogni cargo di olio aromatico utilizzato durante l'attivazione della tecnologia Espresso (in diminuzione rispetto al tenore di zolfo medio ponderato annuo non superiore a 1,5% ammesso dall'AIA vigente);

CONSIDERATO che, rientrando nelle varianti progettuali previste dall'art. 6, comma 9-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e quindi nell'ambito della procedura di valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6, comma 9) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la modifica impiantistica proposta riguardante l'installazione della tecnologia di alimentazione olio denominata "Espresso" nelle linee produttive RA-2 e RA-3 non necessitava di essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, come comunicato dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2024/39523 del 29/02/2024);

DATO ATTO che:

- in relazione a quanto dichiarato dal gestore in alcune parti della documentazione presentata a corredo della suddetta comunicazione di modifica in cui definiva l'olio aromatico di alimentazione tramite tecnologia Espresso come "*secondo combustibile*" assieme al metano, anche sulla base di quanto manifestato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in data 21/02/2025 (ns. PG/2025/33651) a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/15617 del 27/01/2025, in data 06/03/2025 si comunicava ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi che il contenuto di zolfo superiore all'1% (limite di cui all'Allegato X - Parte I, Sezione I alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi) dell'olio aromatico da utilizzare come combustibile costituiva motivo ostativo all'attuazione della modifica comunicata, con sospensione dei termini del procedimento (ns. PG/2025/43319);
- in proposito, il gestore presentava osservazioni in data 14/03/2025 (ns. PG/2025/49348);
- ritenendo non forniti nuovi elementi con le osservazioni presentate dal gestore, in data 25/03/2025 (ns. PG/2025/56504) il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna confermava le considerazioni già espresse con nota ns. PG/2025/33651 del 21/02/2025;

CONSIDERATO che, al fine di assumere la decisione sulla modifica comunicata:

- Nel caso di specie, non si tratta di un impianto di combustione, cioè di un dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine utilizzare il calore così prodotto. Ai sensi della Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi, non costituiscono impianti di combustione:
 - gli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
 - reattori utilizzati nell'industria chimica.

Si tratta invece di una specifica tipologia di impianto (impianto di produzione di nero di carbonio) per cui sono fissati valori limite di emissione in atmosfera per le sostanze inquinanti nell'Allegato I, Parte III alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Tale classificazione infatti è già stata effettuata e argomentata nel rilascio e riesame di AIA, analogamente ad una azienda simile presente nel territorio;

- Il motivo ostativo comunicato riguardava il prospettato utilizzo in tale impianto di cui al Titolo I della Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi di olio aromatico in parziale sostituzione di gas naturale, come combustibile.

Al riguardo, giova ricordare che ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera eee-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (come da testo aggiunto dal D.Lgs n. 183/2017, in vigore dal 19/12/2017) si definisce "combustibile" qualsiasi materia solida, liquida o gassosa, di cui l'Allegato X alla Parte V preveda l'utilizzo per la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti.

In sede di osservazioni al motivo ostativo comunicato, il gestore chiariva che:

"...sia il metano che l'olio aromatico (anche nella tecnologia Espresso) non vengono utilizzati con il fine precipuo di produrre energia (calore) sfruttandoli quali fonte di combustione ed infatti il loro contenuto di carbonio lo ritroviamo poi, per la quota prevalente, nel nero di carbonio prodotto dal processo. L'olio aromatico utilizzato negli impianti Cabot, sia in assetto attuale che in quello di progetto, non va a produrre energia ma contribuisce direttamente alla produzione del nero di carbonio."

Non risultano intervenute novità normative sul tema successivamente all'AIA n. 301 del 19/01/2018 e smi;

- Per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici quale il nero di carbonio, non risultano tuttora adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 29-bis, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nelle more dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle BAT tratte dal BRef di settore.

Nel "Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others industry - August 2007" (BRef LVIC-S) preso a riferimento per stabilire le condizioni dell'AIA n. 301 del 19/01/2018 e smi, viene utilizzato il termine "materia prima secondaria" per una più facile distinzione tra la "materia prima primaria" come principale fonte di carbonio per il nerofumo. Nella trattazione viene fatta una distinzione pratica tra materia prima primaria e materia prima secondaria, riservando il termine "combustibile" ai processi di combustione non correlati al reattore. Secondo tale BRef, il gas naturale è ancora la materia prima secondaria più importante nel processo del nero da forno, sebbene in alcuni casi vengano utilizzati altri gas e oli.

L'AIA n. 301 del 19/01/2018 e smi, in linea con il BRef LVIC-S, definisce il gas naturale (di cui si prospetta la parziale sostituzione con olio aromatico) come materia prima secondaria del processo produttivo di nero carbonio svolto nell'installazione IPPC in oggetto.

Stesso inquadramento è assunto nell'AIA rilasciata per l'esercizio di analoga installazione IPPC di produzione di nero di carbonio presente a Ravenna;

per cui si ritiene superato il motivo ostativo di conformità normativa comunicato;

VALUTATO che:

- Nelle more dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'AIA n. 301 del 19/01/2018 e smi stabilisce a decorrere dal 01/01/2021 un tenore di zolfo massimo pari a 1,5% come media annua ponderata sui quantitativi di olio aromatico utilizzati nell'installazione IPPC in oggetto per la produzione di nero di carbonio, in linea con il BRef LVIC-S;
- Come proposta dal gestore (utilizzo, durante l'attivazione della tecnologia Espresso, in tutte le 3 unità produttive di nero di carbonio di olio aromatico con tenore di zolfo massimo pari a 1,4%, per ogni cargo), la modifica impiantistica comunicata non prevede alcuna variazione al quadro emissivo autorizzato con l'AIA n. 301 del 19/01/2018 e smi;
- Nell'assetto impiantistico modificato è atteso un incremento del consumo annuo di olio aromatico con tecnologia Espresso stimato in 11.000 t/anno, fermo restando il quantitativo annuo massimo di olio aromatico utilizzabile nel processo produttivo di nero di carbonio (190.000 t/anno). In relazione al diverso contenuto di zolfo, la parziale sostituzione con olio aromatico del gas naturale comporta variazioni in condizioni reali alle emissioni in atmosfera convogliate di ossidi di zolfo (SOx) interessate dalla modifica in oggetto (E1, E4, E4 bis, E6, E10, E12, E13, E14, E100, E35) che potenzialmente comprendono anche punti di emissione in atmosfera di pertinenza dell'unità produttiva RA-1 in quanto derivanti da collettori comuni alle altre unità di produzione. I livelli emissivi di SOx misurati nel corso dell'anno 2023 sulle emissioni in atmosfera convogliate interessate dalla modifica in questione (presi a riferimento dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le proprie considerazioni) corrispondevano ad un valore medio annuo ponderato di zolfo registrato pari a circa 1,1% (dati Reporting AIA 2024), pertanto non rappresentativi del funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose (in relazione al massimo contenuto di zolfo

nell'olio aromatico ammesso) dell'installazione nello stato di fatto, ai fini del confronto con i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti nell'AIA vigente che risultano in linea con le disposizioni di cui all'Allegato I, Parte III alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Ad oggi non risulta pertanto evidente la necessità di provvedere alla revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione, anche alla luce delle indicazioni sul tenore di zolfo presente negli oli aromatici utilizzati tipicamente per la produzione di nero di carbonio fornite in sede di comunicazione di modifica, da cui emerge che il gestore si troverà nei prossimi anni (come nel 2024) di fronte ad una difficoltà congiunturale a reperire sul mercato oli aromatici per la produzione di nero di carbonio con tenore di zolfo allineato alle medie degli anni passati in cui il tenore di zolfo effettivo è risultato ben lontano dal limite fissato in AIA;

- Dall'ultimo rapporto disponibile di ARPAE sulla qualità dell'aria della Provincia di Ravenna (anno 2023), per l'inquinante SO_x emerge che il rispetto dei limiti di qualità dell'aria *"non rappresenta più un problema per l'area di Ravenna, nonostante la presenza di un'importante area industriale/portuale, e già da oltre 20 anni (dal 1999) non si verificano superamenti dei limiti di legge. Anche il valore normativo più restrittivo previsto per questo inquinante (20 µg/m³) non è stato raggiunto da almeno venti anni in alcuna postazione."*
Per tale inquinante, nell'area di Ravenna non si ravvisano pertanto criticità per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
- Con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024 veniva approvato il nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, contenente misure in materia di attività produttive anche volte alla riduzione emissiva degli ossidi di zolfo, non applicabili nel caso di specie in quanto il Piano medesimo riserva questa misura esclusivamente alle nuove installazioni o alle modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, solo se tecnicamente ed economicamente sostenibile;
- Con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore, non sussistono elementi per affermare che l'inquinamento provocato dall'installazione IPPC in oggetto sia tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati per gli ossidi di zolfo nell'AIA vigente.
Non si rilevano altresì sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative che esigono il riesame delle condizioni stabilite nell'AIA vigente in termini sia di valori limite di emissione in atmosfera degli ossidi di zolfo, sia di contenuto di zolfo nell'olio aromatico in ingresso al processo produttivo di nero di carbonio;

PRESO ATTO che rispetto agli obblighi previsti per l'installazione che si configura come "stabilimento di soglia superiore" ai sensi del D.Lgs n. 105/2015 e smi, la suddetta modifica comunicata ai fini dell'AIA non costituisce di per se aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, per cui il gestore renderà apposita dichiarazione al competente Comitato Tecnico Regionale (CTR). In materia di prevenzione incendi, tale dichiarazione di non aggravio di rischio assolverà anche all'obbligo di SCIA antincendio ai sensi del DPR n. 151/2011 e smi, ove ne ricorrano le condizioni;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione impiantistica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli

effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la Determinazione del Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e l'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare la variazione impiantistica all'installazione IPPC in oggetto comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritta nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi;
- 2) Di **aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **Cabot Italiana SpA** avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna, via Baiona n. 190 (P.IVA 01125400398), per l'installazione IPPC esistente di produzione di nero di carbonio (punto 4.2e dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il paragrafo B1) – Sezione B dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 23/01/2025 (acquisita con PG/2025/13638 del 23/01/2025), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 301 del 19/01/2018 e smi con versamento effettuato in data 16/01/2025 per un importo pari a € 500,00.;

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi è da considerare l'utilizzo nelle unità produttive RA-2 e RA-3 di olio aromatico in parziale sostituzione del gas naturale, mediante l'installazione della tecnologia denominata "Espresso" che prevede l'introduzione di 6 lance, all'interno del "Flame Holder" dei bruciatori delle unità produttive, per l'iniezione dell'olio aromatico utilizzando in maniera continua vapore come fluido di atomizzazione, compresi adeguamenti impiantistici delle esistenti linee di alimentazione dell'olio aromatico ai reattori delle unità produttive RA-2 e RA-3, per consentire l'alimentazione dell'olio aromatico tramite linea dedicata e separata (dotata di idonei dispositivi di controllo e di blocco della portata) anche nei bruciatori dei due reattori, in un diverso tratto rispetto a quello di innesto del gas naturale;
- 2.c) Il **Piano di Adeguamento e Miglioramento dell'installazione** riportato in AIA è aggiornato integrando il paragrafo D1) dell'Allegato - Sezione D alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi con le seguenti azioni:

D1) PIANO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA

[... omissis...]

9. Durante le prime 6 settimane di attivazione della nuova tecnologia Espresso con utilizzo di olio aromatico anche in parziale sostituzione del gas naturale devono essere effettuate delle misurazioni (almeno 3 autocontrolli per tutti i parametri autorizzati, nel caso di misurazioni discontinue) alle emissioni in atmosfera convogliate E1, E4, E4 bis, E6, E10, E12, E13, E14, E100, E35, nelle condizioni di esercizio più gravose, atte a verificare le stime effettuate in sede di comunicazione di modifica sui livelli emissivi garantiti con l'utilizzo di tale tecnologia.

Entro 1 mese dalla disponibilità dei dati, gli esiti di tali misurazioni corredati da una relazione tecnica descrittiva devono essere trasmessi tramite PEC ad ARPAE SAC e ST di Ravenna.

- 2.d) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni in atmosfera convogliate sono aggiornate sostituendo la prescrizione di cui al punto 1. impartita nel paragrafo D2.4 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi, con la seguente:

Prescrizioni

1. Il gestore è tenuto ad utilizzare olio aromatico come materia prima con **tenore medio annuo ponderato di zolfo non superiore all'1,5%**, fatto salvo che nei periodi di attivazione della tecnologia Espresso tutte le unità produttive di nero di carbonio (RA-1, RA-2, RA-3) potranno essere alimentate esclusivamente con olio aromatico avente tenore di zolfo non superiore all'1,4%.

Per ogni approvvigionamento, deve essere determinato il tenore di zolfo dell'olio aromatico, in modo da documentare il rispetto dei limiti sopra indicati, conservando i relativi certificati analitici presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo; tali dati, utilizzabili come controllo indiretto delle emissioni in atmosfera di ossidi di zolfo, devono essere riportati nel Report annuale.

Devono essere altresì mantenute a disposizione degli organi di controllo le registrazioni dei periodi di funzionamento con tecnologia Espresso di ciascuna unità produttiva RA-2 e RA-3, da riportare nel Report annuale.

[...omissis...]

- 2.e) Le condizioni stabilite in AIA per le materie prime sono aggiornate integrando le prescrizioni impartite nel paragrafo D2.10 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi, con le seguenti:

Prescrizioni

[...omissis...]

2. *Il quantitativo massimo annuo di olio aromatico in ingresso al processo produttivo di nero carbonio è fissato complessivamente pari a **190.000 t/anno**, di cui al massimo **11.000 t/anno** utilizzabili con tecnologia Espresso in parziale sostituzione del gas naturale.*
3. *Deve essere tenuta distinta registrazione dei consumi di olio aromatico utilizzato come materia prima secondaria in parziale sostituzione del gas naturale.*

- 3) Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, precisando la data di attivazione della nuova tecnologia Espresso con utilizzo di olio aromatico anche in parziale sostituzione del gas naturale;
- 4) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi;
- 5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 6) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La responsabile dell'incarico di funzione
"autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.